

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 571 31/03/2017

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. con sede legale a Bologna - Via Collamarini n.14.

Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12 - autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Quingentole, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Atto di convalida ex art. 21 nonies, 2^a comma, L. 241/90 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

DECISIONE

Si adotta il presente atto a convalida dell'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 rilasciato alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. di Bologna, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, alla luce dell'esito della Conferenza di Servizi del 26/01/2017, convocata in autotutela, riferito all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in comune di Quingentole (MN) in località Fienili.

MOTIVAZIONE

Gli esiti della Conferenza dei Servizi del 26/01/17, come stabiliti con il provvedimento di conclusione dei lavori ex art.14-quater L. 241/90 e s.m.i. n.PD/170 del 14/02/2017, hanno confermato i presupposti e la validità dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione n.21/163 del 23/07/12.

La ripetizione parziale della procedura ha consentito di verificare che l'autorizzazione n.21/163 del 23/7/2012 era fondata su contributi istruttori adeguati, correttamente recepiti. Le valutazioni ex ante sulla coerenza sismica ed impiantistica dell'intervento sono state confermate dalle indagini geologiche aggiornate e dalla documentazione tecnica richiesta dal Comune di Quingentole, il tutto acquisito e valutato dalla Conferenza dei Servizi.

Sussistono le condizioni per la convalida dell'autorizzazione, in ragione della natura dell'impianto, qualificato ex lege come opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente (v. art.12 comma 1 del Dlgs 387/2003) e della pendenza di contenzioso avanti al TAR della Lombardia sez. di Brescia, meglio descritto nel prosieguo.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12 la Provincia di Mantova ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in comune di Quingentole, località Fienili, alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l.

L'autorizzazione è stata impugnata avanti al TAR di Brescia con ricorso pendente al n. RG 1075/2012, deducendo fra gli altri motivi, vizio di violazione dell'art.14 ter della L. 241/90 e s.m.i. in relazione all'acquisizione di documentazione tecnica e di pareri dopo lo svolgimento della seduta finale della Conferenza di servizi ed alla pretesa mancata adozione di determinazione conclusiva della Conferenza.

La Provincia di Mantova ha ritenuto opportuno, per scrupolo amministrativo, senza riconoscimento alcuno e senza rinuncia alle difese svolte in giudizio, al solo scopo di rimuovere ogni profilo contenzioso, di provvedere in autotutela alla convocazione della Conferenza di Servizi, per un supplemento di istruttoria ai fini del riesame collegiale:

- della documentazione presentata dalla Sugar Energia s.r.l. in data 11/06/12 (atti provinciali prot.n.26964) e in data 21/06/12 (atti provinciali prot.n.29295), richiesta nella Conferenza del 11/04/12, recante l'individuazione provvisoria di un nuovo percorso per l'accesso all'impianto, direttamente dalla strada comunale, con allegata la convenzione intervenuta tra il Comune di Quingentole e la Ditta stessa;

- del parere favorevole con prescrizioni dell'ex ASL di Mantova, di cui alla nota prot.n.27272 del 23/04/12 (atti provinciali prot.n.17606 del 24/04/12), per gli aspetti sanitari;

- della documentazione di verifica circa la conformità del progetto alla zonizzazione sismica del territorio comunale in seguito agli eventi sismici del maggio

2012. In particolare:

- la nota del Comune di Quingentole pervenuta in data 03/07/12 (atti provinciali prot.n.31416), *“considerato che l'intervento ricade in zona sismica 4,con la presente si conferma la conformità del progetto presentato dalla Ditta alla normativa vigente”*.

-la nota ARPA di Mantova, prot.n.89764/12 del 29/06/12 (in atti provinciali prot.n.32585 del 10/07/12) che ha richiesto alla Ditta di implementare lo studio idrogeologico e geomorfologico già agli atti, con *“un'indagine geotecnica, finalizzata alla verifica eventuale della presenza, nell'area interessata dal progetto, di sabbie soggette al fenomeno della liquefazione”*;

- l'implementazione dello studio geologico presentato dalla Sugar Energia, pervenuto in data 13/07/12, e inviato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che attesta che *“il deposito non è liquifabile”*.

La Conferenza è stata convocata per il giorno 26/01/17 in forma simultanea e in modalità sincrona. Al termine dei lavori è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi n.PD/170 del 14/02/2017.

ISTRUTTORIA

La Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. con sede legale a Bologna, è stata autorizzata con Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da ubicarsi in comune di Quingentole in località Fienili.

Successivamente:

- con l'Atto Dirigenziale n.21/240 del 05/10/12 sono stati aggiornati i riferimenti catastali;

- con l'Atto Dirigenziale n.21/289 del 13/11/12 è stata autorizzata la voltura ad Enel Distribuzione della parte elettrica dell'impianto di cui si tratta.

Inoltre, la Ditta ha trasmesso una variante non sostanziale delle opere in fase di realizzazione dell'impianto, depositata presso il Comune di Quingentole come SCIA, in atti provinciali prot.n.51832 del 26/11/12, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione dei lavori di variante (traslazione della torcia e modifica delle dimensioni del locale pesa e servizi).

L'art. 21-nonies, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i, prevede la possibilità di convalida del provvedimento *“sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*.

Il ricorso proposto al TAR espone l'Amministrazione al rischio di una pronuncia di annullamento per profili di ordine formale e procedimentale, rimuovibili da parte dell'Amministrazione con la tempestiva riconvocazione della Conferenza di Servizi ai fini del riesame collegiale.

Sussiste sicuro interesse pubblico a procedere in tal senso, atteso che l'autorizzazione impugnata si riferisce ad impianto di generazione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.12 del D.L.vo n.387/2003, nel frattempo entrato in esercizio.

Anche sotto il profilo del termine ragionevole sussiste il presupposto per l'intervento, stante la pendenza di ricorso giurisdizionale avanti al TAR.

Per le motivazioni sopra esposte, il Responsabile del Servizio, con PEC prott.nn.41235 – 41236 e 41242 del 23/09/16, ha avviato il procedimento di convalida ex art.21 nonies, commi 2 e 14 L. 241/90 e s.m.i., e convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 13/10/2016 per l'esame contestuale della documentazione e dei pareri pervenuti dopo la Conferenza finale dell'11/04/2012.

Su richiesta del Comune di Quingentole, in atti provinciali prot.n.43279 del 06/10/16, la Provincia di Mantova, con nota trasmessa via PEC prott.nn.43516 – 43518 – 43519 del 07/10/16, ha rinviato la seduta al 13/12/2016.

I lavori della Conferenza dei Servizi del 13/12/16 sono stati sospesi in quanto il Comune di Quingentole con nota prot.n.3505 del 12/12/2016, ha richiesto documentazione integrativa e ulteriori precisazioni inerenti prevalentemente gli aspetti della conformità sismica delle opere eseguite, così sintetizzabili:

- relazione geologica aggiornata effettuata sul sito dell'impianto;
- relazione geotecnica del Dott. ing. Giordani, citata nei documenti depositati in Comune relativi all'art.65 della Legge 380/2001;
- relazione illustrativa del digestore primario, post digestore e prevasca ai sensi del DM 14/01/2008 e s.m.i.;
- piano di manutenzione del digestore primario, post digestore e prevasca ai sensi del DM 14/01/2008 e s.m.i.;
- documentazione del locale pesa e servizi ai sensi del DM 14/01/2008 e s.m.i.;
- documentazione della copertura in acciaio a copertura del piazzale;
- determinazione dello spettro per la relazione di calcolo del digestore primario, del post digestore, della prevasca, delle vasche e trincee di stoccaggio e pozzetto interno.

Pertanto, la Conferenza dei Servizi ha richiesto alla Ditta la presentazione di quanto richiesto dal Comune entro 30 giorni, aggiornando la seduta al 26/01/17.

La Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. ha adempiuto in data 11/01/17, in atti provinciali prot.n.1155, mediante inserimento nel portale regionale MUTA della documentazione richiesta.

In data 26/01/17 si è regolarmente svolta la seduta di aggiornamento della Conferenza dei Servizi per il riesame collegiale:

- della documentazione presentata dalla Ditta Sugar Energia Soc. Agr. a S.r.l. in data 11/06/12 (atti provinciali prot.n.26964) e in data 21/06/12 (atti provinciali prot.n.29295), richiesta nella Conferenza del 11/04/12, recante l'individuazione provvisoria di un nuovo percorso per l'accesso all'impianto, direttamente dalla strada comunale, con allegata la convenzione intervenuta tra il Comune di Quingentole e la Ditta stessa;

- del parere favorevole con prescrizioni dell'ex ASL di Mantova, di cui alla nota prot.n.27272 del 23/04/12 (atti provinciali prot.n.17606 del 24/04/12), per gli aspetti sanitari;

- della documentazione di verifica circa la conformità del progetto alla zonizzazione sismica del territorio comunale in seguito agli eventi sismici del maggio 2012. In particolare:

- nota del Comune di Quingentole pervenuta in data 03/07/12 (atti provinciali prot.n.31416), *"considerato che l'intervento ricade in zona sismica 4,con la presente si conferma la conformità del progetto presentato dalla Ditta alla normativa vigente"*.

- nota ARPA di Mantova, prot.n.89764/12 del 29/06/12 (in atti provinciali prot.n.32585 del 10/07/12) che ha richiesto alla Ditta di implementare lo studio idrogeologico e geomorfologico già agli atti, con *"un'indagine geotecnica, finalizzata alla verifica eventuale della presenza, nell'area interessata dal progetto, di sabbie soggette al fenomeno della liquefazione"*;

- implementazione dello studio geologico presentato dalla Ditta Sugar Energia, pervenuto in data 13/07/12, e inviato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, che attesta che *"il deposito non è liquifabile"*.

Nel corso della stessa seduta, si è inoltre esaminata l'ulteriore documentazione richiesta dal Comune di Quingentole e inserita dalla Ditta nel portale regionale MUTA, come sopra specificato.

La Conferenza ha rilevato che la documentazione richiesta dal Comune di Quingentole è relativa ad aspetti costruttivi di competenza della medesima Amministrazione Comunale.

Il Comune di Quingentole non ha presenziato alla Conferenza e non ha trasmesso pareri o valutazioni in merito e, pertanto, ai sensi della Legge n.241/90, come modificata dal

Decreto L.vo n.127/2016, si considera acquisito l'assenso di tale Amministrazione, senza condizioni.

La Conferenza si è conclusa come di seguito riportato:

“La Conferenza dei Servizi, valutate le specifiche risultanze dei lavori odierni, richiamati i contenuti delle premesse al presente verbale, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti partecipanti e sopra riportate, preso atto dell'iter procedimentale che ha portato alla stesura dell'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12,

Tutto ciò premesso,

si riconfermano le conclusioni già effettuate in sede di Conferenza dei Servizi del 11/04/12 e tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento.

Gli Enti riconfermano, ognuno per le specifiche competenze, i contenuti tecnici dell'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12, dell'Atto Dirigenziale n.21/240 del 05/10/12 e dell'Atto Dirigenziale n.21/289 del 13/11/12.”

Per tutto quanto sopra, la Conferenza dei Servizi del 26/01/17, valutate le specifiche risultanze dei lavori riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto dell'iter procedimentale che ha portato alla stesura dell'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12, tenuto conto delle successive modifiche non sostanziali, approvate con le determinazioni sopra citate, ha riconfermato totalmente ed integralmente le conclusioni già effettuate in sede di Conferenza dei Servizi del 11/04/12 e la piena validità di tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento.

Gli Enti partecipanti, a conclusione della seduta della Conferenza del 26/01/17, hanno riconfermato, ognuno per le specifiche competenze, i contenuti tecnici delle autorizzazioni rilasciate alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. con l'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12, con l'Atto Dirigenziale n.21/240 del 05/10/2012 e con l'Atto Dirigenziale n.21/289 del 13/11/12.

Con atto n.PD/170 del 14/02/2017 è stata adottata determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-quater della L. 241/90 e s.m.i., conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi.

Preso atto che da successivo controllo sul portale regionale MUTA (Modello Unificato Trasmissione Atti) sulla pratica in corso di istruttoria FER AU “FERA42836”, riferita a modifica non sostanziale dell'impianto in oggetto, risulta che il Comune di Quingentole ha depositato il parere prot.n.198 del 25/01/2017, (che si allega) destinato in realtà al procedimento di convalida, nel quale, esaminata la documentazione presentata dalla Ditta ed acquisita la relazione n.195 del 25/01/2017 del proprio tecnico incaricato, il Comune dichiara che *“Il progetto strutturale, quindi, dell'impianto a Biogas Sugar Energia, a seguito dell'analisi della documentazione agli atti e delle risultanze delle verifiche effettuate sulle stesse dall'ing.Alberto Dusi, risulta redatto ai sensi del DM 14/01/2008 e smi”*, confermandosi così il giudizio favorevole acquisito alla Conferenza di servizi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- * il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e s.m.i.;
- * la Legge 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- * il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- * il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- * il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- * la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....”*;

- * - il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA";
- * acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- * di convalidare, ai sensi dell'art.21 nonies, comma 2, L. 241/90 e s.m.i., e per l'effetto confermare ora per allora, il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12, con tutti gli allegati allo stesso, rilasciato alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. di Bologna, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, inclusi i contenuti, i documenti, i pareri e i verbali delle Conferenze dei Servizi del 11/04/12 e del 26/01/17, inerente l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in comune di Quingentole (MN) in località Fienili;
- * di confermare altresì l'Atto Dirigenziale n.21/240 del 05/10/12 e l'Atto Dirigenziale n.21/289 del 13/11/12.

Il presente atto viene notificato alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. e trasmesso a mezzo PEC all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Quingentole, al Comune di Schivenoglia, al Comune di Quistello, alla Società A.G.I.R.E., al Parco delle Golene Foce Secchia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona Lodi e Mantova, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, all'E-Distribuzione S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Lombardia, alla Regione Lombardia – UTR di Mantova e alla Prefettura di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 31/03/17

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni